



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Sante
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Bressan
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 113 del 21 GEN 2005

Segretario

Antonio

Menetto

Oggetto: L.R. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati".
Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale.
Modalità di verifica.
Disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accREDITamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, riferisce quanto segue:

Con L.R. 9 agosto 2002, n.19, sono state dettate disposizioni in ordine alla istituzione e tenuta dell'elenco regionale degli organismi di formazione pubblici e privati che possono proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, ovvero riconosciuti dalla Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 è stato approvato l'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati previsto dalla L.R. 19/2002, elenco formato dalle risultanze istruttorie dei precedenti bandi per l'accREDITamento e modificato e integrato con successivi decreti del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Con successiva DGR n. 359 del 13 febbraio 2004, è stato approvato il nuovo modello e indetto il nuovo bando per l'accREDITamento degli Organismi di Formazione. La stessa DGR, al punto 5) del dispositivo, ha rinviato a successivo provvedimento "la definizione delle modalità per la verifica e il mantenimento dei requisiti", con riferimento alla citata L.R. 19/2002 nella parte in cui all'articolo 3, commi 1 e 2, stabilisce che: "La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale" e che "In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco è sospesa e/o revocata con decreto del dirigente della struttura competente".

In tale contesto, appare necessario definire le modalità di verifica del mantenimento dell'accREDITamento in capo agli Organismi di Formazione, e in particolare:

- le modalità tecniche di verifica per ciascun requisito di base relativamente ai soggetti incaricati e le modalità concrete di svolgimento dell'attività di audit esterno;
- la programmazione, i termini iniziali e finali delle verifiche a carico degli Organismi di Formazione, distinguendo tra gli Organismi di Formazione già accreditati e quelli che saranno accreditati in futuro;
- la disciplina dell'accREDITamento nel caso di successione fra enti e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;

- le procedure necessarie per l'accreditamento, in capo ad Organismi di Formazione già iscritti nell'elenco, di nuove sedi e nuovi ambiti formativi.

In particolare, si propone di adottare le seguenti modalità, adempimenti e scadenze:

E' fatto obbligo, a carico degli Organismi di Formazione accreditati, di comunicare alla Regione Veneto ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati (denominazione, codice fiscale, sede legale, sede operativa accreditata), entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa.

Si ricorda in proposito che l'accreditamento, configurandosi come un'abilitazione, non può formare oggetto di rapporti giuridici tra le parti interessate; pertanto, le trasformazioni giuridiche riferite a soggetti accreditati comportano la necessità per il nuovo soggetto, o quello risultante dalla trasformazione, di presentare istanza di accreditamento ai sensi della DGR 359/2004, dimostrando la continuità operativa con il precedente soggetto da cui deriva o inerisce. In tal caso, potrà essere prevista un'istruttoria semplificata e il nuovo soggetto, nella richiesta di accreditamento, potrà dare evidenza unicamente dei requisiti corrispondenti ai seguenti punti del modello regionale di accreditamento: 1.1 (coerenza dei fini statutarî); 2.1 (documenti di bilancio); 3.1.1, 3.1.2 (organizzazione e leadership), 3.2.1 (politiche e strategie); 5.1.1, 5.1.3 (soddisfazione dei clienti esterni); 5.2.1 (relazioni con il contesto e impatto sulla società); 1.2 e 1.3 (idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza - idoneità strutture), integrando eventualmente la documentazione a suo tempo prodotta con quella prevista dalla DGR 359/2004; 4.1.1, 4.2.1 (dotazione minima del personale e adeguatezza delle competenze), limitatamente alla scheda di rilevazione della disponibilità del personale e ai dossier formativi individuali per eventuali nuove risorse; ogni altro elemento integrativo ritenuto necessario ai fini istruttori, ai sensi della DGR 359/2004. Nel caso di tale istruttoria semplificata, si potrà procedere ad un ulteriore audit ogniqualvolta sia ritenuto necessario ai fini di verificare il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello. L'accreditamento del nuovo soggetto risultante dalla trasformazione comporterà, di norma, la perdita dell'accreditamento nei confronti del soggetto da cui deriva o inerisce.

La variazione di sede operativa sarà consentita previa apposita richiesta contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - di conformità delle strutture ai punti 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento. La verifica verrà svolta dai soggetti e secondo le modalità indicate nelle DGR 971 del 19 aprile 2002 e 1339 del 9 maggio 2003. L'iter di verifica si concluderà nei 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta. L'accreditamento della nuova sede comporterà la cancellazione dall'elenco della sede precedente.

Per l'accreditamento di una nuova sede formativa, o di un altro ambito, in aggiunta alla sede e/o agli ambiti già accreditate/i, sarà necessario presentare una nuova domanda di accreditamento, ai sensi della DGR 359/2004, nella quale l'Organismo di Formazione dovrà dare evidenza dell'attività formativa svolta nella sede operativa e nell'ambito richiesto.

Le sedi operative accreditate saranno sottoposte a verifica annuale del mantenimento dei requisiti; tale procedura prevede annualmente il riscontro a campione, consentendo, nel periodo massimo di quattro anni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, la verifica di tutti gli Organismi accreditati. La verifica verrà svolta dai soggetti e secondo le modalità indicate nelle DGR 971 del 19 aprile 2002 e 1339 del 9 maggio 2003 e verterà sui seguenti punti del modello dell'accreditamento: 1.1 (coerenza dei fini statutarî), 1.2 (idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza), 1.3 (idoneità strutture); 2.1 (documenti di bilancio); 3.1.1, 3.1.2 (organizzazione e leadership), 3.2.1 (politiche e strategie); 4.1.1, 4.2.1 (dotazione minima del personale e adeguatezza delle competenze); 5.1.1, 5.1.3 (soddisfazione dei clienti esterni); 5.2.1 (relazioni con il contesto e impatto sulla società).

Per la definizione dell'ordine con il quale gli Organismi di Formazione saranno sottoposti alla verifica, è fatto rinvio a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale della Formazione, che sarà notificato a tutti gli Organismi di Formazione interessati.

Le sedi operative accreditate successivamente alla pubblicazione della presente DGR, saranno sottoposte a verifica, con le stesse modalità, non prima che sia trascorso un anno dall'iscrizione ed entro i 4 anni successivi alla medesima.

La sospensione e/o la decadenza si verificherà nei seguenti casi:

- qualora sia accertata, con qualsiasi mezzo, la non veridicità della documentazione a suo tempo presentata con l'istanza di accreditamento;
- qualora siano accertate gravi irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute, che abbiano comportato l'adozione di un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento dell'attività;
- qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di base come previsti dal modello di accreditamento approvato con D.G.R. n. 359/2004;
- infine, in tutti i casi in cui la variazione di uno dei requisiti di base comporti una situazione, di fatto e di diritto, tale che se fosse esistita al momento della valutazione dell'istanza, l'Organismo di Formazione non avrebbe potuto essere accreditato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 19/2002, la decadenza dovrà essere preceduta da contestazione da parte della Regione Veneto all'Organismo di Formazione interessato. L'Organismo di Formazione, nei 30 giorni successivi alla contestazione, potrà presentare le proprie osservazioni e deduzioni; scaduto tale termine, la Regione Veneto adotterà l'eventuale provvedimento di revoca e conseguente cancellazione dall'Elenco. Tale provvedimento avrà effetto dal momento in cui sarà adottato e non pregiudicherà la conclusione dell'attività formativa e/o di orientamento utilmente iniziata.

L'Assessore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, Assessore Raffaele Grazia, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
- Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n.166 del 25 maggio 2001 ("Definizione degli standard minimi nazionali per l'accREDITamento delle strutture professionali e di orientamento");
- Vista la L.R. 9 agosto 2002, n.19 (Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati);
- Viste le precedenti deliberazioni nn. 2140 del 3 agosto 2001, 971 del 19 aprile 2002, 178 del 31 gennaio 2003, 1339 del 9 maggio 2003 e 359 del 13 febbraio 2004;
- Visti il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione nn. 1242 del 30 ottobre 2003, istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, e i successivi decreti di modifiche ed integrazioni.

D E L I B E R A

- 1) di approvare i criteri e le modalità, indicate in premessa, per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione e orientamento accreditati e per la disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accREDITamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.;
- 2) di fare obbligo agli Organismi di Formazione accreditati di comunicare, entro i termini indicati, qualsiasi variazione relativa ai requisiti di base e ad ogni altra circostanza rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento;

- 3) di prevedere - ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/02 e in particolare dei commi 2, 3 e 4 - la sospensione e/o la decadenza e la conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati a carico dei soggetti nei confronti dei quali siano accertati gravi irregolarità nella gestione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute che abbiano comportato l'adozione di un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento dell'attività, il venir meno dei requisiti per l'accreditamento o la non veridicità della documentazione presentata ai fini dell'accreditamento, ovvero dei soggetti che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge e dalla presente DGR;
- 4) di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'esecuzione del presente deliberato nel quadro dei principi di cui alle LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e della L. n. 59/97, art. 4.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan